

COMUNE DI VERGEMOLI  
(Provincia di Lucca)



**Deliberazione Originale del Consiglio Comunale**

Atto N. 3

Seduta del 27/02/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici questo giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Giannini Michele nella sua qualità di Sindaco. All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

	Presenti	Assenti
1) GIANNINI MICHELE	X	
2) BENELLI ADENACO	X	
3) BENELLI LEONARDO	X	
4) CINQUINI LUCA	X	
5) GIANNECCHINI VITTORIO	X	
6) GIANNINI LAURA	X	
7) GIORGI ALIDA		X
8) IACOPETTI ROCCO	X	
9) INTASCHI ELITA		X
10) PASSIGNI CESARE		X
11) TAMARRI ANDREAS		X
	7	4

E' ASSENTE l'Assessore esterno Bufo Roberto.  
Assiste il Segretario Comunale Alberto Cappello.

Il Presidente

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la seguente proposta di deliberazione;

### "IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visto inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- Visto altresì il comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,85 per cento
---------------------------------------	----------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,4 per cento
----	--	---------------

<p>a)</p> <p>b)</p>	<p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <p>- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p> <p>- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p>	
<p>2)</p>	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133</p>	<p>0,1 per cento</p>

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Vergemoli entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che stabilisce il differimento al 31.3.2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

#### DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,85 per cento
---------------------------------------	----------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

hB31)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,40 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche a: - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
b)	- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatè, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	

2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,1 per cento
----	--	---------------

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
- 4) di dare atto altresì :  
che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  
che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;  
che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;  
che per abitazione principale, intesa dal legislatore, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- 7) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Vergemoli entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
- 8) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
- 9) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;
- 10) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

\*\*\*\*\*

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché, sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Con voti favorevoli n° 7 nessuno contrario su n° 7 consiglieri presenti dei quali n. 7 i votanti e nessuno astenuto;

**DELIBERA**

Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione  
Di seguito, data l'urgenza, con votazione parimenti unanime

**DELIBERA**

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VERGEMOLI  
(Prov.di Lucca)

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL C.C.- PARERI DI CUI ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 N° 267

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA ALIQUOTE  
E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE:RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità in  
linea tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Vergemoli Li 27 FEB. 2012


Il Responsabile del Servizio  
Rag. Marta Giovannetti



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.97 comma 2 lett. f) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi si esprime parere  
favorevole in ordine alla legittimità dell'atto.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Cappella Alberto



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giannini Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Alberto Cappello)

---

**PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito del Comune di Vergemoli ([www.comune.vergemoli.lu.it](http://www.comune.vergemoli.lu.it)) oggi **16 MAR. 2012** ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.

Vergemoli, Li **16 MAR. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Alberto Cappello)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi sino al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. 267/2000.

Vergemoli, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Alberto Cappello)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell'art. 124 comma 1° D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27 FEB. 2012** ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Alberto Cappello)

Vergemoli, Li **16 MAR. 2012**